

DECRETO “RILANCIO”

RIDUZIONE IRAP E SOSPENSIONE VERSAMENTI

1. ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP (art. 24)

Beneficiari	I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”).
Beneficio	Sono esclusi dall'obbligo di versamento: <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);• della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
Determinazione del saldo 2019	Fermo restando il pagamento dell'acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un'IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Emergenza Corona Virus –Decreto “RILANCIO” del 19 maggio 2020

Determinazione del primo acconto 2020	La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al: <ul style="list-style-type: none">• 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;• 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
ESCLUSIONE DELL’IMPORTO NON VERSATO DALL’IMPOSTA DOVUTA A SALDO	Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

2. DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (art. 126)

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.